

NOTA INFORMATIVA N. 23/2020

PANORAMICA DELLE MISURE FISCALI DOPO IL DECRETO RILANCIO

Il decreto-legge n.34 del 19 maggio, che condensa in 266 articoli misure urgenti in materia di salute, lavoro e economia, è stato pomposamente battezzato “decreto Rilancio”, ma è ancora guidato dalla gestione dell'emergenza, con provvedimenti a sostegno (che spesso faticano a realizzarsi in tempi brevi) di imprese e famiglie e non di rilancio del sistema produttivo del Paese. La presente nota sintetizza le principali misure fiscali, tenendo conto di quanto già disposto dai decreti Cura Italia e Liquidità.

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. “decreto Rilancio”) reca ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La presente nota espone in forma tabellare le misure fiscali, integrate e coordinate con quelle introdotte dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 e dal D.L. 7 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità), in corso di conversione.

Tra le novità si segnalano: spostamento al 16 settembre dei versamenti di imposte e contributi sospesi dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità”; taglio dell'Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) per imprese e professionisti con ricavi fino a 250 milioni di euro; credito d'imposta del 60% per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo; detrazione del 110% delle spese sostenute fino a dicembre 2021 per interventi finalizzati all'efficienza energetica degli edifici, alla riduzione del rischio sismico e per l'installazione di impianti fotovoltaici; credito d'imposta del 60% per adeguare e sanificare gli ambienti di lavoro degli esercizi pubblici”; innalzamento al 50% del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari; limite per le compensazioni orizzontali innalzato a 1 milione di euro.

1. Proroghe di versamenti e adempimenti periodici

1	Sospensione dei versamenti per soggetti che svolgono attività prevalente nei settori più colpiti (turismo, palestre, bar, ristoranti, pasticcerie, società sportive, aziende termali, librerie, istituti di bellezza, parrucchieri, veterinari, ecc.) (art. 61 e 78, co.2-quinquiesdecies, DL 18/2020; art. 127, DL 34)	Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020. Associazioni e società sportive applicano la sospensione fino al 30 giugno 2020. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 settembre.
2	Sospensione dei versamenti per imprese, artisti e professionisti residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e per imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro (art. 62, co.2 e 5, DL 18; art. 127, DL 34)	Sospesi dall'8 marzo al 31 marzo 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dell'iva. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno.
3	Sospensione versamenti per imprese, artisti e professionisti: - con ricavi o compensi 2019 non superiori a euro 50 milioni e riduzioni di fatturato e corrispettivi a marzo e aprile 2020 del 33% rispetto ai corrispondenti marzo e aprile 2019; - con ricavi o compensi 2019 superiori a euro 50 milioni e riduzioni di fatturato e corrispettivi a marzo e aprile 2020 del 50% rispetto ai corrispondenti marzo e aprile 2019; - che hanno intrapreso l'attività successivamente al 31 marzo 2019 (art. 18, co.1-5, 7, DL. 23; art. 126, DL 34)	Sospesi per aprile (in relazione alla riduzione del fatturato di marzo) e maggio 2020 (in relazione alla riduzione del fatturato di aprile) i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dell'iva. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 settembre. Per i soggetti che certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione si compie sulla somma dei due elementi.

4	Sospensione dei versamenti per enti non commerciali, enti del terzo settore e religiosi, che svolgono attività istituzionale e non in regime d'impresa (se svolgono attività d'impresa in via prevalente rientrano nelle altre casistiche) (art. 18, co.5, 7, DL 23; art. 127, DL 34)	Sospesi per aprile e maggio 2020 i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 settembre
5	Sospensione dei versamenti per imprese, artisti e professionisti residenti nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza con riduzioni di fatturato e corrispettivi a marzo e aprile 2020 del 33% rispetto ai corrispondenti marzo e aprile 2019 (art. 18, co.6 e 7, DL 23, art. 126, DL 34)	Sospeso per aprile (in relazione alla riduzione del fatturato di marzo) e maggio 2020 (in relazione alla riduzione del fatturato di aprile) il versamento dell'iva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 settembre.
6	Azzeramento saldo irap 2019 e acconto 2020 (art. 24, DL 34)	Imprese (escluse holding e assicurazioni) e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, non versano: - il saldo dell'Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento degli acconti (in sostanza, risparmiano solo le imprese con Irap maggiore di quella del periodo d'imposta precedente o costituite nel 2019); - la prima rata (pari al 40%) dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (escluso dal calcolo dell'imposta dovuta per tale periodo).
7	Ritenuta d'acconto per professionisti e agenti con compensi o ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro (art. 19, DL 23; art. 126, co.2, DL 34)	Nessuna ritenuta d'acconto su compensi e provvigioni percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020 in assenza di dipendenti nel mese precedente e rilasciando apposita dichiarazione. Le ritenute d'acconto non operate devono essere versate dagli stessi contribuenti entro il 16 settembre 2020 o fino a un massimo di 4 rate mensili dal 16 settembre.
8	Imposta di bollo su fatture elettroniche (art. 26, DL 23)	Se l'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 1° trim. 2020 è inferiore a 250 euro il versamento può essere effettuato nei termini del 2° trim., che diventa il 3° se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel 2° trim., l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro.
9	Sospensione adempimenti fiscali (art. 62, co.1, 3 e 6, DL 18; art. 22 e 23, DL 23)	Prorogati al 30 giugno 2020 gli adempimenti fiscali (dichiarazione iva, intrastat, liquidazione periodica, esterometro, modello TR, comunicazione annuale e mensili holding) in scadenza dall' 8 marzo al 31 maggio 2020.
10	Moratoria sanzioni corrispettivi elettronici (art. 149, DL 34)	Fino al 1° gennaio 2021 non si applicano sanzioni agli operatori (con volume d'affari 2018 inferiore a 40.000 euro) che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, purché trasmettano in via telematica entro il mese successivo i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
2. Crediti d'imposta, agevolazioni e incentivi fiscali		
11	Credito d'imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto di DPI (art. 122 e 125, DL 34; art. 95, DL 34)	Ad imprese, professionisti ed enti del terzo settore è riconosciuto un credito d'imposta, non soggetto a limiti e non imponibile, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello

		F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento. Può essere anche ceduto a terzi, anche banche o intermediari finanziari, che lo potranno utilizzare in compensazione nel 2021 senza possibilità di chiedere il rimborso o di riportare la quota di credito non utilizzata nell'anno. Atteso decreto con le disposizioni attuative.
12	Credito d'imposta per mettere in sicurezza le attività aperte al pubblico (art. 120 e 122, DL 34)	Agli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema), oltre che agli enti del terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta, non soggetto a limiti, pari all'80% delle spese sostenute nel corso del 2020, fino a un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; per acquisti di arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. Il credito è cumulabile con le altre agevolazioni previste per le medesime spese, comunque nel limite massimo dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel solo 2021 in compensazione mediante F24, senza limiti, o cedibile a terzi, anche banche o intermediari finanziari che lo potranno utilizzare in compensazione ma senza possibilità di chiedere il rimborso o di riportare la quota di credito non utilizzata nell'anno. Previsti uno o più decreti ministeriali per la determinazione delle modalità attuative e delle ulteriori categorie di spese o soggetti aventi diritto
13	Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65, DL 18; art. 122, DL 34)	Alle imprese che hanno dovuto sospendere l'attività per effetto del DPCM 11 marzo 2020 è riconosciuto un credito d'imposta non tassato nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione pagato (incluse le spese condominiali e i canoni di pertinenze comprese nel canone unitario, esclusi i canoni di affitto d'azienda) relativo al mese di marzo 2020, dei soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito può essere utilizzato in compensazione con mod. F24, cod. 6914, o ceduto a terzi, anche banche o intermediari finanziari che lo potranno utilizzare in compensazione senza possibilità di chiedere il rimborso o di riportare la quota di credito non utilizzata nell'anno.
14	Credito d'imposta su locazioni commerciali (art. 28, DL 34)	Agli esercenti imprese, arti, professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti spetta un credito d'imposta pari al 60% del canone versato, per locazione, leasing o concessione, relativo ad immobili ad uso non abitativo, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale). Il credito d'imposta spetta se gli esercenti suindicati hanno registrato nel 2019 corrispettivi e compensi inferiori a euro 5 milioni (limite non richiesto per gli alberghi) e se nei mesi di riferimento, con agevolazione calcolata separatamente per singolo mese, il fatturato è stato almeno la metà di quello del corrispondente mese del 2019. Se i canoni si riferiscono a prestazioni complesse o ad affitto d'azienda, quando almeno un immobile sia ad uso non abitativo, il credito d'imposta è del 30%. Il credito d'imposta è utilizzabile dal conduttore nella prima dichiarazione dei redditi o può essere ceduto a banche, intermediari finanziari ed altri soggetti. Il credito d'imposta può,

		<p>inoltre, essere utilizzato in compensazione a mezzo di F24, successivamente al pagamento e, dai cessionari, nel mese successivo alla cessione. I cessionari non potranno chiedere il rimborso o di riportare la quota di credito non utilizzata nell'anno.</p> <p>Modalità attuative saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>
15	Credito d'imposta per investimenti pubblicitari (art.186, DL 34)	<p>Per il 2020, il credito d'imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali è concesso nella misura del 50% dell'intera spesa sostenuta (e non nella misura del 75% dell'incremento) per investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (limite complessivo 40milioni di euro), e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (limite complessivo 20milioni di euro). Le domande devono essere presentate dal 1° al 30 settembre 2020.</p>
16	Credito d'imposta per interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici (art.119 e 121, DL 34)	<p>È attribuita una detrazione dall'irpef pari al 110% delle spese sostenute dai condomini e dalle persone fisiche (fuori dall'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni) dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per:</p> <p>a) il cappotto termico dell'edificio (spesa massima euro 60.000 per unità immobiliare);</p> <p>b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore o a microgenerazione (spesa massima euro 30.000 per unità immobiliare);</p> <p>c) interventi sugli edifici unifamiliari, diversi da quello adibito ad abitazione principale, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore (spesa massima euro 30.000);</p> <p>e in relazione alle opere di efficientamento energetico che siano eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alle lett. a), b) e c), tra cui: l'installazione di pannelli solari; gli impianti di accumulo di energia relativi agli stessi pannelli solari; il rifacimento delle facciate; l'installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche;</p> <p>gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e devono rispettare determinati limiti fissati da un decreto ministeriale emanato entro il 18 giugno 2020.</p> <p>d) gli interventi antisismici sugli edifici;</p> <p>e) l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (massimo euro 48.000 euro e comunque nel limite di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto).</p> <p>La detrazione del 110% può essere trasformata: i) in credito d'imposta recuperabile in 5 quote annuali di pari importo o cedibile a terzi, ivi inclusi banche e altri intermediari finanziari; ii) in uno sconto in fattura pari al 100% dei lavori che consente di realizzare gli interventi senza alcun pagamento. L'impresa che ha effettuato i lavori acquisisce un credito del 110% e, a sua volta, può cederlo a terzi. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.</p>
17	Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (art. 147, DL 34)	<p>A decorrere dall'anno 2020 è elevato da 700 mila a 1 milione il limite annuo dei crediti utilizzabili in compensazione ovvero rimborsabili in conto fiscale.</p>

18	Esonero Tosap pubblici esercizi (art. 181, DL 34)	A far data dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, i pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili) sono esonerati dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). Semplificazioni fino al 31 ottobre per le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già utilizzate e per la posa in opera temporanea su pubbliche vie e piazze di strutture amovibili (dehors, tavolini, sedute, ecc.).
19	Erogazioni liberali (art. 66, DL 18; art. 27, DL 23)	Per le erogazioni liberali in denaro o in natura (senza applicazione dell'iva solo per prodotti alimentari e farmaceutici), effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni, compresi gli enti religiosi, causale "emergenza COVID-19", spetta: - alle persone fisiche e agli enti non commerciali, una detrazione dall'irpef pari al 30%, max 30.000 euro; - ai soggetti titolari di reddito d'impresa, l'integrale deduzione dal reddito d'impresa anche ai fini irap.
20	Proroga del termine di consegna dei beni strumentali ai fini del super ammortamento 2019 (art. 50, DL 34)	Proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 del termine per consegnare i beni strumentali per i quali entro il 31 dicembre 2019 il venditore aveva accettato l'ordine e ricevuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione, ai fini di non perdere il beneficio del superammortamento (ex DL 34/2019).
21	Sospensione dei termini per i requisiti prima casa (art. 24, DL 23; circ. 9)	I termini (18 mesi per il trasferimento della residenza, un anno per il riacquisto in caso vendita entro 5 anni, o per ottenere il credito d'imposta o per alienare l'abitazione in caso di nuovo acquisto) per non perdere i benefici dell'imposta di registro al 2% (o dell'iva al 4%) e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro, sull'acquisto della prima casa sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020
3. Proroghe e misure per contenzioso tributario, istituti deflattivi e riscossione		
22	Sospensione cartelle esattoriali e accertamenti esecutivi, rottamazione <i>ter</i> e saldo e stralcio (art. 68, co. 1, 2 e 3, DL 18, art. 154, DL 34)	I termini di versamento delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione, ivi comprese le rate da dilazione dei ruoli, emessi in relazione a entrate anche non tributarie, sono sospesi dall'8 marzo al 31 agosto 2020 e sono effettuati entro il 30 settembre (ferma restando la possibilità di chiedere la dilazione). Il contribuente non decade dai piani di dilazione in essere all'8 marzo e a quelli richiesti entro il 31 agosto anche successivamente accolti, se non paga dieci e non più cinque rate. Il termine di pagamento delle rate della cd. <i>rottamazione-ter</i> e del cd. <i>saldo e stralcio</i> è posticipato in unica soluzione al 10 dicembre 2020 senza alcun giorno di tolleranza.
23	Sospensione pagamenti avvisi bonari (art. 144, DL 34)	I versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, anche in 4 rate.
24	Proroga dei termini di versamento su atti deflattivi delle controversie (art. 149, DL 34)	Proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento, riferiti anche a singole rate, che scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio, relativi ai seguenti atti: <i>a)</i> accertamenti con adesione; <i>b)</i> accordi conciliativi; <i>c)</i> accordi di mediazione; <i>d)</i> liquidazione delle rendite catastali; <i>e)</i> liquidazione dell'imposta per omessa registrazione di contratti

		di locazione e degli atti; f) liquidazione per carenza o tardivo versamento dell'imposta di registro, successioni e donazioni, sostitutiva sui finanziamenti e sulle assicurazioni; g) liquidazioni di indebite compensazioni. Il 16.9.2020 dovranno essere versati gli importi scaduti, senza sanzioni ed interessi, o in unica soluzione o fino ad un massimo di 4 rate mensili (16.9, 16.10, 16.11 e 16.12.2020).
25	Differimento dei termini solo per la notifica – e non per l'emissione – degli atti di controllo ed accertamento dell'amministrazione finanziaria e di alcune categorie di cartelle di pagamento (art. 157, DL 34)	<p>Il DL 18 aveva prorogato di due anni i termini per gli accertamenti fiscali suscitando vibrante critiche, cosicché la proroga viene riprodotta nel DL 34 in termini diversi.</p> <p>L'art. 157, co. 1 e 2, sdoppia i termini per accertamento e rettifica di imposte che scadono tra l'8.3. e il 31.12.2020 prevedendo il termine del 31.12.2020 per l'emissione dell'atto e il termine del 31.12.2021 per la sua notifica.</p> <p>Tra gli atti interessati dalla proroga sono citati gli avvisi di accertamento, di rettifica, di contestazione, di liquidazione, d'irrogazione di sanzioni, di recupero di crediti d'imposta nonché le comunicazioni di esito dei controlli automatizzati o formali e gli inviti all'adempimento per il ravvedimento operoso. Naturalmente non maturano interessi per ritardato pagamento o iscrizione a ruolo per il periodo intercorrente fra il 1°.1.2021 e la data di notifica.</p> <p>Sono prorogati di un anno i termini di decadenza previsti per la notifica delle cartelle di relativamente ai controlli automatizzati e formali e alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.</p>
4. Altre misure fiscali		
26	Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° luglio (art. 137, DL 34)	Le persone fisiche possono rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° luglio 2020 mediante una perizia di stima asseverata entro il 30 settembre 2020 e il versamento di un'imposta sostitutiva dell'11% (da versare in 3 rate annuali dal 30 settembre 2020) sul valore rivalutato dei terreni e delle partecipazioni

22 maggio 2020